

SCHEMA DI CONTRATTO

PER IL RINNOVO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ORACLE – CIG 7156606A17

TRA

l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del dott. Mario Giovanni Melazzini, nato a Pavia il 10/08/1958, in qualità di Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347 come confermato, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141

E

la Oracle Italia S.r.l., con sede legale in Viale Fulvio Testi 136 - 20092 Cinisello Balsamo (MI), Codice Fiscale 0160330599 e Partita IVA 03189950961, nella persona della dott.ssa Bortoliero Antonella, nata a Roma, il 16 febbraio 1960, in qualità di Procuratrice speciale di Oracle Italia S.r.l., munita dei necessari poteri di firma giusta procura come espressamente citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*.

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:



- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;

- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;

- *Fornitore contraente*, indica Oracle Italia S.r.l., come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di affidatario, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del rinnovo dei servizi di supporto Oracle per i seguenti prodotti: n. 10 licenze Oracle Database Enterprise Edition, n. 10 licenze Real Application Clusters, n. 10 licenze Advanced Security, Database Vault – CIG 6769212275, e contraente del presente Contratto;

- *Procura*, indica la procura di conferimento dei poteri di firma alla dott. Antonella Bortoliero, conferita dalla dott.ssa Carlota Alvarez Pedreira, nata a Barcellona (Spagna) il 7 giugno 1966, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato nonché legale rappresentante della Società Oracle Italia S.r.l., autenticata nella firma dal Notaio Umberto Ajello di Milano, e registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano I, il 12 novembre 2012 al n. 38390 serie 1T;

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'*AIFA* o il *Fornitore*;

- *Parti*, indica congiuntamente l'*AIFA* e il *Fornitore* o;

- *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica inclusiva del dettaglio economico presentata dal *Fornitore contraente* Oracle Italia S.r.l. del 13 luglio 2017, relativa al rinnovo dei servizi di supporto Oracle, allegata quale parte integrante del presente contratto;

- *Servizi*, indica l'oggetto del presente *Contratto* di cui all'art. 2;

- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione firmata dal *Fornitore* in merito in data 28/07/2017, prot. n.83013/a;



Garanzia Definitiva indica la polizza fidejussoria ovvero indicare assicurativa n.

2278723 emessa da Euler Hermes S.A. il 28/07/2017;

- *Certificazione ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all'art. 93*

comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016: UNI EN ISO 9001: 2015 (ISO 9001:2015), certificato

n. 08144-2001-AQ-ROM-SINCERT rilasciato in data 02 febbraio 2017 da

DNVBusiness Assurance;

- *Certificato Assicurativo: indica il certificato n. 890949 emesso da AIG Europe*

Limited con decorrenza dalle ore 24.00 del 31 maggio 2016 alle ore 24.00 del 31

luglio 2017 di cui alla Dichiarazione dell'Assicurazione dell'11 agosto 2016 assunta

al prot. AIFA n. 85763 del 12 agosto 2016, alla cui scadenza il Fornitore si impegna a

trasmettere all'AIFA copia del nuovo certificato;

- *n. 1 Dichiarazione di riservatezza da parte di Imprese terze, indica la*

dichiarazione, firmata dal Fornitore in merito in data 28/07/2017, prot. n. 83021;

b) *l'AIFA è proprietaria delle seguenti licenze n. 10 Oracle Database Enterprise*

Edition, n. 10 Real Application Clusters, n. 10 Advanced Security, n. 10 Database

Vault, il cui acquisto è stato autorizzato in favore di Telecom Italia S.p.A. con

determinazione DG n. 1021 del 27 luglio 2015, in adesione alla Convenzione

Consip per la fornitura di licenze d'uso Oracle – lotto 1 (CIG 513130138A), per un

importo complessivo di € 475.184,12

(quattrocentosettantacinquemilacentottantaquattro/12), comprensivo del

canone di manutenzione per un anno su tutti i prodotti acquistati;

c) *l'art. 63, comma 2, lettera b, punto 2, e comma 3, lettera b del decreto*

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., in virtù del quale le amministrazioni

aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando quando i

lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico allorquando la concorrenza è assente per motivi tecnici e nel caso di appalti pubblici di forniture nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

d) con determina DG n. 1398 del 27/07/2017 è stato autorizzato l'affidamento mediante procedura negoziata dell'art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., in favore del Fornitore contraente per il rinnovo dei servizi di supporto Oracle per i seguenti prodotti: n. 10 licenze Oracle Database Enterprise Edition, n. 10 licenze Real Application Clusters, n. 10 licenze Advanced Security, n. 10 licenze Database Vault;

e) il Fornitore contraente ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.



Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti



i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto*.

2. Al contratto saranno applicabili le norme ivi contenute e la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'*AIFA* prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'*AIFA* e dell'*Aggiudicatario*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Con il presente *Contratto* l'*AIFA* affida al *Fornitore Contraente*, che accetta, fornisce ad *AIFA* il rinnovo dei servizi di supporto Oracle per i seguenti prodotti: n. 10 licenze Oracle Database Enterprise Edition, n. 10 licenze Real Application Clusters, n. 10 licenze Advanced Security, n. 10 licenze Database Vault.

2. Detti Servizi sono quelli specificamente descritti al presente articolo e nelle *Offerta Economica* di cui in Premessa cui integralmente si rimanda.

Art. 3 – Durata del Contratto

1. Il presente *Contratto* avrà durata di dodici (12) mesi con decorrenza dalla data del 3 agosto 2017.

2. Viene espressamente prevista la facoltà dell'*AIFA* di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento



1. 1. Il corrispettivo complessivamente previsto per il presente Contratto per l'intera durata dello stesso è pari a € 94.234,00 (novantaquattromiladuecentotrentaquattro/00) oltre IVA, da corrispondersi come di seguito indicato:

- € 47.872,89 (quarantasettemilaottocentosettantadue/89) oltre IVA di legge per il rinnovo dei servizi di supporto per n. 10 licenze Oracle Database Enterprise Edition da corrispondere con cadenza annuale anticipata;

- € 23.180,55 (ventitremilacentottanta/55) oltre IVA di legge per il rinnovo dei servizi di supporto per n. licenze 10 Real Application Clusters da corrispondere con cadenza annuale anticipata;


- € 11.590,28 (undicimilacinquecentonovanta/28) oltre IVA di legge per il rinnovo dei servizi di supporto per n. 10 licenze Advanced Security da corrispondere con cadenza annuale anticipata;

- € 11.590,28 (undicimilacinquecentonovanta/28) oltre IVA di legge per il rinnovo dei servizi di supporto per n. 10 licenze Database Vault da corrispondere con cadenza annuale anticipata.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Aggiudicatario* per l'esecuzione dei *Servizi*, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o



diminuzione (anche incidenti sulla durata del *Contratto*) delle attività indicate nel *Capitolato Tecnico* che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.

5. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.

6. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei *Servizi* ai termini contrattuali - al rilascio del certificato di verifica di conformità e del certificato di pagamento di cui all'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e/o al rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento.

In particolare all'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il **certificato di pagamento** di cui all'art. 113-bis del Codice ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma,



del codice civile.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

7. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

8. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG **7156606A17**, essere intestata a:

Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'AIFA

rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split

payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto le fatture emesse a far

data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema

di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei

pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e

con diciture IVA diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute

valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si

applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell'obbligo dell'emissione delle fatture alla PA

con "scissione dei pagamenti" anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase



di fatturazione la trattenuta di ritenute d'imposta sul reddito.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco**

Ufficio di IPA è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento, subordinato al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state attivate, sarà effettuato entro 30 giorni, dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato in via non esclusiva intestato al *Fornitore contraente*, come espressamente indicato nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

10. Il *Fornitore contraente* si impegna a rendere note all'AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'AIFA.

11. Il *Fornitore contraente* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte del *Fornitore contraente* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.




13. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'Aggiudicatario è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Aggiudicatario dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

1. Nello svolgimento dei Servizi, il Fornitore contraente è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente Contratto. Restano ad esclusivo carico del Fornitore contraente gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il Fornitore contraente si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare



tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, secondo buona fede e osservando le regole tecniche della materia.

4. Su specifica richiesta dell'AIFA, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dal Settore ICT, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'AIFA, di cui al successivo art. 6 comma 1.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA nomina il Dott. Alessio Contino quale proprio Direttore dell'esecuzione del *Contratto*, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del *Servizio*.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei *Servizi* la dott.ssa Cristina Schiena la quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*, gestire e

coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.Art.

7 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula il *Fornitore contraente* produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della predetta polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. Il *Fornitore contraente* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 8.





Art 8 – Garanzia definitiva

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro 4.711,70 (quattromilasettecentoundici/70), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per la percentuale del 50%.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.



4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art.



103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto*, essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'*AIFA* avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

Art. 9 – Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) L'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per motivi di interesse pubblico a cui AIFA sia inderogabilmente assoggettata e che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con il *Fornitore Contraente*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile del *Fornitore Contraente* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

al

d) In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. In tutti i casi di recesso, il *Fornitore contraente* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'*AIFA*.

3. In tutti i casi di recesso, il *Fornitore contraente* ha diritto al pagamento della parte dei *Servizi* correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso il *Fornitore contraente* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.:


Art. 10 – Risoluzione dal Contratto

1. L'*AIFA* avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'*AIFA*;

b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;

c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno





permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;

d) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'*AIFA* all'*Aggiudicatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Aggiudicatario* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

e) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti del *Fornitore contraente* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

f) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'*Aggiudicatario* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* www.agenziafarmaco.gov.it, alla voce Attività>Affari Amministrativi>Codice disciplinare e codice di condotta - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'*AIFA*. Ai sensi dell'art. 2, comma 3

del D.P.R. citato, l'Aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'AIFA. In particolare l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni sino al valore contrattuale che siano conseguenza immediata e diretta dell'eventuale inadempimento del *Fornitore contraente*, impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale, qualora applicabile.

Art. 11 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito - Disciplina del Subappalto

1. E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'aggiudicatario iniziale succeda, per

causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.


3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'*AIFA* non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

Art. 12 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'*AIFA* che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei *Servizi* oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione



del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano

copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'*Aggiudicatario* all'atto della stipula.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

6. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire



situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo

l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

7. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti necessari a porvi rimedio, previa contestazione scritta al *Fornitore contraente*.

Art. 13 - Trattamento e protezione dei dati personali

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Mario Giovanni Melazzini;

b) l'*AIFA*, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei *Servizi* del presente *Contratto*, designa il *Fornitore contraente* "*Responsabile esterno al trattamento dei dati*", con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 29 D. Lgs. n. 196/2003, come da atto di designazione citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*;

all

c) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente designato "*incaricato al trattamento*".

4. L'*Aggiudicatario* si impegna ad informare il proprio personale incaricato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

5. In qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione del *Contratto*, gli interessati potranno esercitare nei confronti del *Fornitore contraente* i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

6. L'*Aggiudicatario* è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'*AIFA* è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto* e salvo il diritto dell'*AIFA* e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.

7. L'*Aggiudicatario* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché

dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, il *Fornitore contraente* acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente *Contratto*.

Art. 14 - Foro competente


1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 15 – Imposta di bollo

1. Sono a carico del *Fornitore contraente* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

2. Il *Fornitore contraente* fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: protocollo@aifa.mailcert.it di copia del presente *Contratto* con l'applicazione delle marche da bollo dovute, contestualmente all'invio della fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. , CIG n. , Fornitore " riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente *Contratto* ed il nome del *Fornitore*.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di 15 (quindici) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell'*Aggiudicatario*. Esso è redatto su 24 (ventiquattro) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da AIFA e dall'*Aggiudicatario*.



Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

Agenzia Italiana del Farmaco

Oracle Italia S.r.l.

Firm.to digitalmente

Firm.to digitalmente

(Mario Giovanni Melazzini)

(Antonella Bortoliero)

Dichiarazione dell'Aggiudicatario annessa al Contratto

La sottoscritta Antonella Bortoliero in qualità di Procuratrice munita dei necessari poteri dell'Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 7 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa


Art. 8 - Cauzione

Art. 9 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 10 – Risoluzione dal Contratto

Art. 11 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del

Subappalto



Art. 12 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 13 - Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 14 - Foro competente

Art. 15 - Imposta di bollo

Oracle Italia S.r.l.

Firm.to digitalmente

(Antonella Bortoliero)



PUBBLICATO SUL PROFILO
DEL CONTRIBUENTE IN DATA
28/07/2017

E' copia conforme all'originale
composta di n. ...24..... fogli.
Il presente documento è stato
firmato digitalmente in data

28/07/2017 DI AIFA E ORACLE ITALIA S.R.L.
Roma il 28/07/2017

IL FUNZIONARIO

Claudia Nesti